SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 22**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1990, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

91A0361

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 1990, n. 440.

Regolamento recante esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, apportate, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci a seguito viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adottare ai sensi del terzo comma del suddetto art. 14, n. 3), punto II, le disposizioni intese ad assicurare l'applicazione delle norme suddette in conformità delle condizioni e dei limiti stabiliti con il regolamento CEE n. 1315/88 del Consiglio del 3 maggio 1988 anche sotto l'aspetto fiscale;

Vista la direttiva del Consiglio n. 88/664/CEE del 21 dicembre 1988 recante nona modifica alla direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1986, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Informato, prima dell'emanazione del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Sono ammesse alla esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con se nel proprio bagaglio a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi 45 unità di conto europee.

2. Tale limite è elevato a 390 unità di conto europee per gli oggetti e i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

3. I suddetti limiti di valore 45 e 390 unità di conto europee sono ridotti, rispettivamente, a 23 e 100 unità di conto europee per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

4. Tuttavia per quanto riguarda i seguenti generi l'esenzione è accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati:

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Provenienza dei viaggiatori	
	Da altri Stati membri della C.E.E.	Da Paesi terzi
1	2	3
a) Prodotti da tabacco:		
sigarette	300 pezzi	200 pezzi
o		
sigaretti (sigari di peso massimo 3 g pezzo)	150 pezzi	100 pezzi
o		
sigari	75 pezzi	50 pezzi
o		
tabacco da fumare	400 g	250 g
b) Alcol e bevande alcoliche:		
bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22% vol.; alcol etilico non denaturato di 80% vol. e più	in tot. 1,5 litri	in tot. 1 litro
oppure		
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, sakè o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti, vini liquorosi	in tot. 3 litri	in tot. 2 litri
e		
vini tranquilli	in tot. 5 litri	in tot. 2 litri
c) Profumi	75 g	50 g
e		
acqua di toiletta	3/8 litro	1/4 litro
d) Caffè	1.000 g	500 g
o		
estratti o essenza di caffè	400 g	200 g
e) Tè	200 g	100 g
o		
estratti o essenze di tè	80 g	40 g

5. I viaggiatori di età inferiore a diciassette anni sono esclusi dalla esenzione prevista per i generi di cui alle lettere *a)* e *b)* nonché, se inferiori a quindici anni anche dalla esenzione di cui alla lettera *d)*.

6. Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in esenzione.

Art. 2.

1. Agli oggetti e ai generi, importati nell'ambito del traffico di frontiera e dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, è accordata la esenzione nei limiti di un valore globale di 39 unità di conto europee e di 10 unità di conto europee per le persone di età inferiore a quindici anni.

Per quanto concerne i generi soggetti a limitazione quantitativa, ferme restando le altre condizioni previste per i viaggiatori, i rispettivi limiti sono fissati come segue:

a) prodotti del tabacco:

sigarette . . . . 40 pezzi
oppure, sigaretti (sigari di peso massimo di 3 g per pezzo) . . . . 20 pezzi
oppure, sigari . . . . 10 pezzi
oppure, tabacco da fumo . . . . . . 50 g

b) bevande alcoliche:

bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol.; alcole etilico non denaturato di 80% vol. o più . . . . 1/4 litro
oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, sakè o bevande simili, aventi titolo alcolometrico pari o inferiore a 22% vol., vini spumanti, vini liquorosi . . . . 1/2 litro
e
vini tranquilli . . . . 1/2 litro

c) profumi . . . . 2 cl
e
acqua di toilette . . . . 5 cl

d) caffè . . . . 30 g
oppure, estratti ed essenze di caffè . 100 g

e) tè . . . . 50 g
oppure, estratti o essenze di tè . . . 10 g

2. I valori e i quantitativi di cui al comma precedente vengono ridotti della metà per la concessione della esenzione dai diritti doganali per gli oggetti e i generi importati dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, che non soddisfano alle condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Sono esclusi dalla esenzione i medesimi oggetti e prodotti importati nel traffico di frontiera.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 18 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 30 marzo 1986, è abrogato.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1991
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva CEE n. 88/664 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 382 del 31 dicembre 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 2 marzo 1989, 2ª serie speciale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0046

DECRETO 16 ottobre 1990, n. 441.

Regolamento recante esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità ed in provenienza da Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3), punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, apportate, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci oggetto di piccole spedizioni senza valore commerciale;

Vista la direttiva del Consiglio n. 88/663/CEE del 21 dicembre 1988 concernente la franchigia fiscale applicabile alle piccole spedizioni prive di carattere commerciale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1985, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni all'interno della Comunità ed in provenienza da Paesi terzi e successiva modifica;

Informato, prima dell'emanazione del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Sono ammesse alla esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto III, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione:

a) le merci rispondenti alle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che formano oggetto, all'interno della Comunità, di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale, effettuate tra privati e destinate all'uso personale o familiare del destinatario

Sono considerate come aventi non rilevante valore globale e prive di qualsiasi valore commerciale le spedizioni contenenti merci:

1) che non risultino acquistate nel Paese membro di provenienza al di fuori delle normali condizioni di mercato interno né di aver beneficiato di alcun rimborso o abbuono di imposte;

2) la cui spedizione non risulti effettuata dietro corrispettivo in qualsiasi forma;

3) il cui valore globale non sia superiore alle 110 unità di conto europee;

b) le merci che, pur non rispondendo alle condizioni richieste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, formano oggetto di piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale.

Sono considerate piccole spedizioni di non rilevante valore globale e prive di qualsiasi carattere commerciale le spedizioni che nel contempo:

1) presentano carattere occasionale;

2) riguardano esclusivamente merci che siano riservate all'uso personale e familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

3) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 unità di conto europee;

4) non risultano effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

2. Agli effetti della determinazione del valore globale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, va calcolato anche il valore delle merci da escludere dall'agevolazione, elencate alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* dell'art. 14, n. 3), punto II, delle richiamate disposizioni preliminari.

Art. 2.

1. Il decreto ministeriale 27 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1985 è abrogato.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 ottobre 1990

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1991
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva CEE n. 88/663 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 382 del 31 dicemre 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 2 marzo 1989, 2ª serie speciale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla regitrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0047

DECRETO 18 gennaio 1991.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1991, agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di dicembre 1990;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di dicembre 1990 è accertato come segue:

Valuta		Cambio
Dollaro USA	Lit.	1.127,025
Marco tedesco	»	754,030
Franco francese	»	221,997
Fiorino olandese	»	668,433
Franco belga	»	36,435
Lira sterlina	»	2.171,512
Lira irlandese	»	2.007,489
Corona danese	»	195,672
Dracma greca	»	7,245
E.C.U.	»	1.546,981
Dollaro canadese	»	970,668
Yén giapponese	»	8,428
Franco svizzero	»	882,182
Scellino austriaco	»	107,183
Corona norvegese	»	192,265
Corona svedese	Lit.	200,691
Marco finlandese	»	312,484
Escudo portoghese	»	8,511
Peseta spagnola	»	11,808
Dollaro australiano	»	866,280

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 dicembre 1990, è accertato, per il mese di dicembre 1990, come segue:

Paese / Valuta		Cambio
Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,69
Albania:		
Lek	»	212,85
Algeria:		
Dinaro algerino	»	107,27
Angola:		
Kwanza	»	36,40
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	297,35
Argentina:		
Austral	»	0,22
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	2.966,29
Bangla Desh:		
Taka	»	32,03
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	555,69
Belize:		
Dollaro Belize	»	558,82
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.123,78
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	61,95
Birmania:		
Kyat	»	185,95
Bolivia:		
Boliviano	»	332,63
Botswana:		
Pula	»	604,55
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	7,26
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	650,15
Bulgaria:		
Leva	»	401,19

Paese / Valuta		
Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	6,82
Cambogia:		
Riel	»	2,44
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,23
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	413,99
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.346,56
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	46,97
Cile:		
Peso cileno	»	3,38
Cina:		
Renmimbi	»	215,19
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.594,16
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,03
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,40
Corea del nord:		
Won	»	1.152,29
Corea del sud:		
Won	»	1,56
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,82
Cuba:		
Peso cubano	»	1.405,25
Dominicana:		
Peso dominicano	»	99,78
Ecuador:		
Sucre	»	1,27
Egitto:		
Lira egiziana	»	386,12
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	176,61
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	303,57
Etiopia:		
Birr	»	547,23
Filippine:		
Peso filippino	»	40,74
Gambia:		
Dalasi	»	147,81
Ghana:		
Cedi	»	3,20
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	143,76
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,38

Paese / Valuta		
Giordania:		
Dinaro giordano	Lit.	1.720,03
Guatemala:		
Quetzal	»	216,58
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,71
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,80
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	25,00
Haiti:		
Gourde	»	224,75
Honduras:		
Lempira	»	197,44
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	143,74
India:		
Rupia indiana	»	61,95
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,59
Iran:		
Rial iraniano	»	17,25
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.566,55
Islanda:		
Corona islandese	»	20,30
Israele:		
Shekel	»	553,47
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	106,82
Kenia:		
Scellino keniota	»	47,54
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	0,00
Laos:		
Nuovo kip	»	1,63
Libano:		
Lira libanese	»	1,39
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.123,78
Libia:		
Dinaro libico	»	4.152,31
Macao:		
Pataca	»	138,95
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,83
Malawi:		
Kwacha	»	430,52
Malaysia:		
Ringgit	»	415,35
Maldive:		
Rufiyaa	»	117,51

Malta:		
Lira maltese	Lit.	3.737,25
Marocco:		
Dirham Marocco	»	137,50
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,19
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	79,59
Messico:		
Peso messicano	»	0,38
Mongolia:		
Tugrik	»	333,08
Mozambico:		
Metical	»	1,09
Nepal:		
Rupia nepalese	»	37,55
Nicaragua:		
Cordoba	»	0.00
Nigeria:		
Naira	»	129,96
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	670,37
Oman:		
Rial Oman	»	2.898,58
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	51,38
Panama:		
Balboa	»	1.123,78
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.179,94
Paraguay:		
Guarani	»	0,91
Perù:		
Inti	»	0,00
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	12,27
Polonia:		
Zloty	»	0.11
Qatar:		
Riyal Qatar	»	306,29
Romania:		
Leu	»	31,80
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,31
São Tomé:		
Dobra	»	7,41
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	222,54
Sierra Leone:		
Leone	»	6,50
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	650,15
Siria:		
Lira siriana	Lit.	53,22
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,42
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	27,80
Sud Africa:		
Rand	»	443,24
Sudan:		
Lira sudanese	»	97,61
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	626,14
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	41,30
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,75
Thailandia:		
Baht	»	44,99
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	262,97
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.343,15
Turchia:		
Lira turca	»	0,38
Uganda:		
Scellino ugandese	»	2,12
Ungheria:		
Forint	»	18,31
Urss:		
Rublo	»	2.002,45
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,74
Venezuela:		
Bolivar	»	22,20
Vietnam:		
Dong	»	0,17
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.424,81
Yemen sett.:		
Rial	»	92,74
Zaire:		
Zaire	»	0,72
Zambia:		
Kwacha	»	24,72
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	435,54

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0362

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 gennaio 1991.

Divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Vista la legge n. 874 del 19 dicembre 1975 con la quale è stata ratificata detta convenzione;

Visto l'art. XI della convenzione suddetta che delega alla conferenza degli Stati parte l'adozione di misure per assicurare l'efficacia della conservazione delle specie in natura;

Vista la risoluzione 6.10 adottata dalla 6ª conferenza degli Stati parte della convenzione svoltasi a Ottawa, Canada, dal 12 al 24 luglio 1987, che vieta il commercio di prodotti di rinoceronti, come principale causà della distruzione delle popolazioni naturali di questa specie;

Considerato che la vendita degli esemplari di corni di rinoceronte esistenti presso i magazzini privati in Italia anche se a livello di poche unità può comportare effetti contrari alla conservazione delle specie in natura;

Decreta:

Art. 1.

È vietata la vendita di parti e prodotti di rinoceronte, in particolare dei corni interi o sotto ogni altra forma.

Art. 2.

Qualsiasi vendita delle parti e prodotti di cui all'art. 1 in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto sarà considerata in violazione della legge n. 874/1975 e comporterà il ritiro delle merci da parte del servizio CITES del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il loro esclusivo utilizzo ad uso didattico-scientifico;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

91A0363

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria concernente il riordino della scuola di specializzazione in chirurgia della mano, approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 26 settembre 1988;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale previsto dall'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 19 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dello statuto 263 e seguenti, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia della mano, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 263. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia con indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano e alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia con indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 264. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 265. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 266. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che siano già specialisti in ortopedia con indirizzo in ortopedia e traumatologia generale non si da luogo alla ripetizione del *curriculum* del primo triennio. L'ammissione al quarto anno, è soggetta alla disponibilità dei posti.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 267. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) chirurgia della mano;
i) tecnica operatoria;
l) microchirurgia ortopedica;
m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 268. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica;
anatomia e chirurgia dell'arto superiore;
anatomia funzionale biomeccanica.

b) Meccanica e biomatematica:

informatica medica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
radiodiagnostica e radioterapia.

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
dermatologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione;
tecniche di anestesia periferica.

f) Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Chirurgia della mano:

ortopedia della mano;
traumatologia speciale della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva,
tecniche di chirurgia della mano;
tecniche di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:

tecniche operatorie;
microchirurgia.

l) Microchirurgia ortopedica:

lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 269. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto, come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):
- anatomia . . . ore 50
- istologia ed embriologia . . . » 50
- fisiologia applicata . . . » 50

Meccanica e biomatematica (ore 50):
- informatica biomedica . . . » 50

Diagnostica (ore 50):
- patologia clinica . . . » 50

Chirurgia generale (ore 40):
- anestesiologia e rianimazione . . . » 40

Ortopedia (ore 80):
- ortopedia . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):
- concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):
- immunologia . . . ore 20
- genetica medica . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):
- bioingegneria . . . » 30
- biomeccanica . . . » 40

Diagnostica (ore 80):
- diagnostica per immagini . . . » 50
- anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):
- reumatologia . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):
- chirurgia generale . . . » 40

Ortopedia (ore 50):
- ortopedia . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):
- tecniche operatorie . . . » 70

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):
- medicina legale . . . » 15
- medicina delle assicurazioni . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):
- neurologia . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):
- chirurgia generale . . . » 40
- chirurgia d'urgenza . . . » 50

Ortopedia (ore 130):
- ortopedia . . . ore 50
- deformità congenite . . . » 30
- osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . » 50

Traumatologia (ore 100):
- traumatologia generale . . . » 25
- neurotraumatologia . . . » 25
- traumatologia della colonna vertebrale . . . » 25
- traumatologia degli arti . . . » 25

Tecnica operatoria (ore 50):
- tecniche operatorie . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Propedeutica (ore 30):
- anatomia funzionale e biomeccanica . ore 30

Chirurgia della mano (ore 250):
- traumatologia speciale della mano . . » 100
- ortopedia della mano . . . » 100
- chirurgia plastica e ricostruttiva . . . » 50

Medicina interna (ore 40):
- dermatologia . . . » 40

Diagnostica (ore 80):
- elettrodiagnostica ed elettromiografia » 40
- radiodiagnostica e radioterapia . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Propedeutica (ore 50):
- anatomia chirurgica dell'arto superiore ore 50

Chirurgia generale (ore 20):
- tecniche di anestesia periferica . . . » 20

Chirurgia della mano (ore 130):
- tecniche di chirurgia della mano . . . » 80
- tecniche di chirurgia tendinea . . . » 50

Microchirurgia ortopedica (ore 150):
- lesioni vascolari periferiche . . . » 50
- lesioni nervose periferiche . . . » 50
- lesioni del plesso . . . » 50

Medicina interna (ore 15):
- medicina fisica e riabilitazione . . . » 15

Meccanica e biomatematica (ore 15):
- tutori e protesi . . . » 15

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):
- infortunistica . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 270. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

chirurgia d'urgenza;
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 16 novembre 1990

Il rettore: VELTANI

91A0366

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 19 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Vista la nota ministeriale n. 2427 del 6 luglio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Cagliari;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 luglio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunte le seguenti discipline:

antichità romane;
archeologia;
archeologia industriale;
cartografia;
critica d'arte;
epigrafia medioevale;
iconografia e iconologia;
geografia agraria;
geografia applicata e organizzazione territoriale;
geografia della Sardegna;
geografia della popolazione;
geografia delle lingue;
geografia dello sviluppo regionale;
geografia fisica;
geografia regionale;
geografia sociale;
geografia umana;
legislazione dei beni culturali;
metodologia della ricerca storico-artistica;
metodologia e tecnica della ricognizione e dello scavo;
museologia e museografia;
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
semiotica del testo figurativo;
storia del restauro;
storia del disegno industriale e delle arti applicate;
storia della miniatura;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte in Sardegna;
storia dell'arte fiamminga e olandese;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
teoria e tecnica del restauro architettonico;
topografia medioevale;
topografia e urbanistica del mondo classico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 19 novembre 1990

Il rettore: CASULA

91A0364

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che prevede per l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti la possibilità di istituire la facoltà di medicina veterinaria e la facoltà di farmacia;

Visto il proprio decreto n. 1548 del 1° gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1989 con il quale sono state istituite presso l'Università «G. D'Annunzio» la facoltà di medicina veterinaria e la facoltà di farmacia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 30 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidate dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

a) all'art. 6 «Articolazione dell'Università e organizzazione» dopo la facoltà di architettura va aggiunta:
facoltà di medicina veterinaria, con il corso di laurea in medicina veterinaria, con sede in Teramo;

b) dopo l'art. 351 sono inseriti i seguenti nuovi articoli e titoli relativi alla istituzione della facoltà di medicina veterinaria.

TITOLO XI

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Art. 352. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 353. — La durata del corso di studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comprende un ciclo di studi universitari di almeno quattromilacinquecento ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico *post-lauream*.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

Non sono ammessi a sostènere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi si articola perciò in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

La frequenza ai corsi è abbligatoria.

Gli orientamenti previsti sono cinque e precisamente: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

Per ciascun anno accademico, il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare per ciascun orientamento sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Art. 354. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 355. — Il consiglio di facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Art. 356. — Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 357. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento concordato con un docente della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

Art. 358. — Il tirocinio pratico semestrale per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale deve essere effettuato dopo il conseguimento della laurea. Esso si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico.

Art. 359.

Insegnamenti comuni del biennio propedeutico.

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II	1	
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale . . .	12,5	10

Insegnamenti comuni del triennio professionale.

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamica e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia, igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale . . .	25	21

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

DISCIPLINE DEGLI ORIENTAMENTI

A) *Orientamento clinico;*

andrologia veterinaria;
biochimica clinica veterinaria;
biomeccanica applicata;
chemioterapia veterinaria;
clinica traumatologica veterinaria;
diagnostica di laboratorio;
ematologia clinica comparata;
endocrinologia degli animali domestici;
etologia e protezione animale;
immunologia clinica veterinaria;
istopatologia;
medicina operatoria veterinaria;
micologia clinica veterinaria;
oftalmologia comparata;
oncologia veterinaria;
ortopedia veterinaria;
ostetricia veterinaria;
patologia avicunicola;
patologia bovina;
patologia degli animali da compagnia;
patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;
patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;
patologia endocrina;
patologia equina;
patologia nutrizionale e metabolica;
patologia ovina e caprina;
patologia suina;
patologia tropicale veterinaria;
podologia;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) *Orientamento ispettivo:*

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;
approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
biochimica applicata;
chimica degli additivi e dei residui;
chimica e biochimica degli alimenti di origine animale;
igiene del latte e dei latticini;
igiene e controllo dei prodotti della pesca;
ispezione sanitaria del pollame;
istopatologia;
legislazione veterinaria nazionale e della CEE sugli alimenti di origine animale;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;
tecnica delle applicazioni frigorifere;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;
tossicologia dei residui negli alimenti.

C) *Orientamento infettivistico:*

antropozoonosi;
batteriologia veterinaria;
chemioterapia veterinaria;
diagnostica sperimentale delle malattie infettive;
entomologia e aracnologia veterinaria;
epidemiologia veterinaria;
genetica dei microrganismi e biotecnologia;
igiene del latte e dei latticini;
igiene e tecnologia avicola;
immunologia clinica veterinaria;
immunopatologia;
informatica e statistica applicata alle malattie infettive;
ittiopatologia;
malattie delle api;
micologia veterinaria;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
patologia del coniglio e della selvaggina;
patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;
patologia infettiva degli equini;
patologia infettiva degli ovini e caprini;
patologia infettiva dei carnivori;
patologia infettiva del bovino;
patologia infettiva del suino;

patologia tropicale veterinaria;
profilassi delle malattie parassitarie;
protozoologia;
sanità pubblica veterinaria;
tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;
tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;
virologia veterinaria.

D) *Orientamento zootecnico:*
acquacoltura;
allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;
allevamento degli animali da affezione;
allevamento degli equini;
allevamento degli ovini e dei caprini;
allevamento dei bovini;
allevamento dei bufali;
allevamento dei suini;
alpicoltura e zootecnia montana;
approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
avicoltura;
biochimica applicata;
biologia vegetale applicata;
biometria zootecnica;
coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;
contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;
dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;
ecologia;
endocrinologia degli animali domestici;
elicicoltura;
etnografia e demografia zootecnica;
etologia e protezione animale;
etologia zootecnica;
fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;
foraggicoltura e conservazione dei foraggi;
idrobiologia e piscicoltura;
igiene zootecnica;
igiene degli alimenti e delle produzioni animali;
igiene ed edilizia zootecnica;
immunogenetica zootecnica;
informatica applicata alle produzioni animali e statistica;
legislazione zootecnica e mangimistica;
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
produzione ed igiene del latte;
tecnica mangimistica;
tecnologia delle carni;
tecnologia dei prodotti lattiero-caseari;
tossicologia applicata alle produzioni animali;
valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;
zoocolture;
zootecnica tropicale e sub-tropicale.

E) *Orientamento biopatologico generale e sperimentale:*
acquacoltura;
anatomia aviare;
anatomia comparata;
biochimica applicata;
biochimica comparata;
biochimica zootecnica;
biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;
biologia molecolare;
biologia vegetale applicata;
chimica degli alimenti di origine animale;
chimica delle acque;
chimica e biochimica clinica veterinaria;
chimica fisiologica;
citologia;
diagnostica di laboratorio;
ecologia;
ematologia comparata;
embriologia sperimentale;
endocrinologia degli animali domestici;
enzimologia;
etologia veterinaria;
fisioclimatologia;
fisiologia comparata;
fisiologia della nutrizione animale;
fisiopatologia comparata degli animali domestici;
genetica;
inquinamento ambientale;
istituzioni di matematica;
istochimica;
istopatologia;
metabolismo energetico;
metodologie strumentali chimiche e biochimiche;
morfologia delle specie ittiche;
neuroanatomia veterinaria;
neurofisiologia veterinaria;
oncologia veterinaria;
patologia degli animali da laboratorio;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali;
tecnologie chimiche e biochimiche;
teratologia veterinaria;
tossicologia sperimentale veterinaria;
tossicologia veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 31 ottobre 1990

Il rettore: CRESCENTI

91A0365

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 gennaio 1991, n. F.L. 1/91.

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nel 1990.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali
A tutte le comunità montane
A tutti i consorzi di enti locali
Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto centrale di statistica

§ 1. — PREMESSA.

Per l'anno 1990 in materia di mutui vigono le disposizioni dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, peraltro richiamato dall'art. 13 del decreto-legge n. 415/1989, nonché quelle dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Premesso quanto sopra qui di seguito si provvede ad illustrare le novità rispetto al passato ed a fornire precisazioni sulla contribuzione erariale nonché le necessarie istruzioni sugli adempimenti degli enti locali.

§ 2. — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTUI.

Con le citate norme fra l'altro, è stato ribadito l'obbligo che le spese per la realizzazione e la gestione degli investimenti, così come del resto tutte le spese, debbono essere attentamente valutate ed accortamente programmate negli strumenti finanziari ad evitare l'inconveniente, purtroppo vastamente ricorrente, di irrigidimento sensibile dei bilanci e nonostante il consistente intervento erariale, di difficoltà di gestione o addirittura di dissesto.

Le novità rispetto al passato risiedono nello spostamento al 1° marzo (divenuto 15 marzo in sede di approvazione al Senato) del termine precedentemente previsto del 1° gennaio 1990 oltre il quale non è possibile deliberare l'assunzione dei mutui se non è stato deliberato il bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni. L'art. 13 del decreto-legge n. 415/1989 in sede di approvazione al Senato è stato inoltre integrato con una disposizione che prevede l'estensione, a tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati, dell'obbligo della deliberazione del piano finanziario che dimostri l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'intervento.

In materia di assunzione mutui, inoltre, appare opportuno richiamare l'attenzione sui limiti di indebitamento che, a partire dall'anno 1991, devono essere conteggiati facendo riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

Infatti, la disposizione introdotta dal comma 10 dell'art. 4 del decreto-legge n. 65/1989 prevede che il limite in argomento non viene più determinato in base al bilancio di previsione ma alle risultanze di gestione senza l'approvazione delle quali non possono essere deliberati nuovi mutui.

§ 3. — QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ERARIALE.

Anche per i mutui contratti nell'anno 1990 lo Stato assicura agli enti locali un fondo ripartito mediante l'assegnazione di una quota per abitante maggiorata, per alcune fasce di enti, di una quota fissa.

La quota per abitante per comuni e province è leggermente diminuita rispetto al 1989 ed è stabilita nelle seguenti misure:

per i comuni: il limite massimo accordabile è di L. 7.910 per abitante maggiorato di una quota fissa per i soli comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, pari a:

L. 13.000.000 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

L. 15.000.000 per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti;

L. 18.000.000 per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti;

L. 20.000.000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

L. 22.000.000 per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti;

L. 25.000.000 per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti;

per le province: la legge autorizza la contribuzione massima di L. 1.238 per abitante;

per le comunità montane: il limite massimo accordabile è di L. 1.261 per abitante residente in territorio montano.

Per i comuni che hanno deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 il limite massimo per abitante rimane fermo a L. 7.930.

La popolazione residente è computata per province e comuni, in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente (1988) rilevati dall'ISTAT e dall'UNCEM per le comunità montane.

Come per il passato le quote attribuite per l'anno 1990 e non impegnate possono essere utilizzate nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

All'interno del limite massimo capitario stabilito per legge viene riconfermato il meccanismo di ricalcolo della rata teorica di ammortamento sulla base del sistema differenziato già attuato nel 1989 in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità fissati in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 65/1989.

Per l'individuazione dell'opera è da farsi riferimento alla deliberazione del CIPE in data 19 dicembre 1989 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1990.

La citata delibera sostanzialmente è invariata rispetto a quella precedente con l'unica eccezione concernente le spese manutentive le quali, mentre prima facevano parte del primo gruppo, ora possono ottenere la contribuzione erariale prevista per il gruppo cui l'opera stessa appartiene.

La contribuzione erariale sui mutui contratti nell'anno 1990, pertanto, è commisurata ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse, rispettivamente, del 7, 6 o 5 per cento a seconda degli interventi indicati nelle lettere *a), b)* e *c)* del decreto interministeriale del 17 aprile 1990 emanato in attuazione della delibera del CIPE già citata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1990.

Ai fini del calcolo devono essere utilizzati i coefficienti indicati nelle tabelle allegate alla circolare F.L. 30 del 30 novembre 1989.

Come per il passato il contributo erariale viene quantificato sulle singole operazioni di mutuo e viene erogato per il solo periodo di ammortamento. Cessa, quindi, con l'estinzione del prestito. In caso di estinzione anticipata, di revoca o di rinuncia dei mutui contratti, cessa contemporaneamente il concorso statale; così come questo viene ridotto in corrispondenza dell'eventuale riduzione della somma mutuata.

Nel caso in cui il totale delle annualità di ammortamento ricalcolate ai sensi di legge superi il massimo accordabile, il contributo su ogni singolo mutuo viene ridotto proporzionalmente fino alla concorrenza del plafond di competenza.

Per quanto concerne il plafond massimo da impiegare per i mutui dell'anno 1990 si chiarisce che oltre a quello di competenza dello stesso anno gli enti locali possono contare anche sulle quote non ancora utilizzate dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1989, nonché su quelle eventualmente ancora disponibili per i mutui da contrarre nell'esercizio 1988.

Quest'ultima possibilità introdotta dall'art. 12, comma 2, secondo periodo del citato decreto-legge n. 415/1989 rappresenta una eccezione rispetto al regime precedente.

§ 4. — REQUISITI DEI MUTUI PER L'AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO ERARIALE.

Per poter beneficiare della contribuzione erariale è indispensabile che i mutui siano contratti nel rispetto di alcuni requisiti formali e sostanziali.

Infatti il comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge n. 415/1989 richiama le disposizioni già sancite con l'art. 22 del decreto-legge n. 66/1989 sulle quali questo Ministero ha già fornito ampie illustrazioni con le precedenti circolari emanate in materia di mutui.

Si richiama, pertanto, nuovamente l'attenzione sul contenuto del paragrafo 3 della circolare F.L. n. 2/88 del 30 gennaio 1988.

§ 5. — INVESTIMENTI PER LE COMUNITÀ MONTANE.

Si fa presente che sempre con maggiore frequenza, pervengono, da parte delle comunità montane richieste di ammissione a contributo erariale per mutui che non possono essere ricompresi tra le tipologie di investimento finanziabili ai sensi dell'art. 8 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, le quali com'è noto prevedono la contribuzione, oltre che per l'acquisizione di terreni montani e loro rimboschimento, esclusivamente per investimenti relativi a propri compiti instituzionali o delegati.

Proprio in riferimento alle funzioni delegate, sembra opportuno sottolineare che l'oggetto della delega deve riguardare, pur se limitato nel tempo, il trasferimento alle comunità stesse della gestione di un intero servizio e non di interventi isolati.

§ 6. — CERTIFICAZIONE SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1990.

Per attivare il concorso dello Stato sugli oneri dei mutui contratti nell'anno 1990 i comuni, le province e le comunità montane sono tenuti a presentare *entro il termine perentorio del 28 febbraio 1991* apposita certificazione, anche se negativa, su modello conforme all'allegato *A*.

Si richiama l'attenzione sulla sanzione della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine.

Sono esclusi dalla certificazione analitica i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza in quanto i dati relativi saranno acquisiti direttamente attraverso nastri magnetici forniti dagli stessi istituti.

Come per il passato, nel certificato in argomento i dati complessivi di detti mutui dovranno essere riportati nelle risultanze totali. Solo in presenza di mutui consorziati deve essere compilato il modello conforme all'allegato 5 di cui è cenno al successivo paragrafo 8, corredandolo della documentazione atta a verificare la presenza dei requisiti di legge per l'ammissione a contributo erariale.

Particolare cura ed attenzione va posta nella stesura del documento che, soggetto a lettura ottica, viene stampato dal Poligrafico dello Stato e sarà inviato alle prefetture in congrue copie per tutti gli enti.

La certificazione potrà essere riprodotta da terzi esclusivamente rispettando misure e proporzioni dell'originale stampato dal Poligrafico, il cui formato è di cm 42 × cm 29,7.

§ 7. — DISPOSIZIONI RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI.

Com'è noto, per i mutui contratti nel 1989 la contribuzione erariale era prevista esclusivamente per quelli assunti direttamente da comuni, province e comunità montane.

Ora, sulla base della disposizione integrativa apportata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 415/1989 detta contribuzione viene estesa anche per i mutui del 1990 assunti da consorzi fra gli enti locali a condizione pero che, prima della stipula o della concessione, gli enti locali consorziati abbiano deliberato il rilascio delle garanzie e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito.

Ovviamente i rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti inequivocabilmente attraverso l'atto di accollo e devono rimanere validi per tutto il periodo di ammortamento.

Con la suddetta norma, inoltre, è prevista la sanatoria per i mutui contratti nell'anno 1989 purché gli stessi siano stati regolarizzati con deliberazioni adottate entro il 31 dicembre 1990.

§ 8. — CERTIFICAZIONE.

Ai fini della rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti dai consorzi nel 1989 gli enti interessati dovranno produrre, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1991 una certificazione conforme al modello «allegato *B*».

Anche per detto certificato si richiama l'attenzione sulla sanzione della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine.

Inoltre appare opportuno sottolineare che in detto documento devono essere riproposti anche i mutui che, già in regola con i requisiti di legge, sono stati certificati nel documento relativo ai mutui contratti nel 1989 presentato dagli enti entro il 28 febbraio 1990 ma che non hanno beneficiato della contribuzione erariale in quanto la sanatoria di legge ne ha previsto espressamente la ricertificazione entro il 28 febbraio 1991.

Ovviamente per questi mutui dovrà essere fornita anche idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti necessari per l'ammissione a contributo.

Va chiarito che oltre ai mutui consorziati contratti con gli istituti diversi, che nel certificato vengono elencati in dettaglio, deve essere prodotta anche la documentazione probatoria per tutti i mutui assunti con gli istituti preferenziali riepilogati nei totali per i quali questo Ministero è già in possesso dei dati analitici forniti dagli istituti stessi.

Per facilitare le operazioni di verifica di questi ultimi mutui per l'ammissione a contributo erariale, l'ente interessato deve fornire i dati analitici utilizzando il modello conforme all'allegato 5 accluso alla presente circolare.

§ 9. — SEGNALAZIONI RELATIVE A CONTRIBUZIONI VARIE.

Si rammenta che le disposizioni vigenti in materia di mutui prevedono che eventuali contribuzioni esterne, nonché canoni di locazione finalizzati per legge, devono essere segnalati ai fini della riduzione del contributo erariale sugli investimenti.

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando il modello conforme all'allegato 3 che è stato integrato, rispetto a quello diramato in precedenza, dell'informazione relativa alla durata dell'ammortamento.

Relativamente ai canoni, comunque, sembra opportuno chiarire che gli stessi devono essere comunicati solo ed esclusivamente nel caso in cui sono finalizzati in dipendenza di una espressa norma di legge. Ciò implica la presenza di una disposizione che sancisca inequivocabilmente che i canoni di affitto devono essere destinati al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui accesi per finanziare costruzioni o ristrutturazioni di immobili da cedere in locazione.

Di conseguenza, non devono essere segnalati, canoni per i quali non ricorre l'ipotesi suindicata.

Parimenti non devono essere segnalati i contributi in conto interessi erogati dall'istituto per il credito sportivo sui propri mutui in quanto le rate fornite con i ruoli dal suddetto istituto sono già al netto di tali contribuzioni.

È opportuno, infine, ribadire che ove le contribuzioni segnalate abbiano effetto retroattivo, questo Ministero provvederà come sempre ad aggiornare la spettanza dell'anno in cui viene effettuata la segnalazione nonché a rettificare gli archivi degli anni pregressi, effettuando recuperi per le maggiori somme erogate.

§ 10. — MUTUI PER GLI ENTI DISSESTATI.

Gli enti dissestati che ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 66/1989 vengono autorizzati ad assumere un mutuo per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, ad avvenuta notifica del decreto approvativo del piano di risanamento, devono provvedere a deliberare con urgenza l'assunzione del mutuo.

La deliberazione, corredata di attestazione di esecutività rilasciata dal segretario, va inoltrata alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvederà agli adempimenti di propria competenza e, quindi, ad erogare l'importo richiesto.

Si fa presente che nell'ipotesi che il mutuo autorizzato debba essere ripartito in più esercizi in relazione al plafond di legge a disposizione sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, gli enti possono adottare unica

delibera per l'assunzione del mutuo complessivo. Questo sarà concesso dalla Cassa in unica soluzione ma sarà erogato e posto in ammortamento per singole quote.

Si rammenta che il mutuo è vincolato esclusivamente al finanziamento del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio previsti e riconosciuti nel piano di risanamento e si fa presente che massima tempestività è richiesta per il pagamento di quelle quote vincolate che, evidenziate nel decreto approvativo, sono destinate alle morosità relative ai contributi previdenziali in relazione ai nuovi piani di rateizzazione.

Ciò al fine di rispettare le scadenze in precedenza concordate con gli istituti onde evitare ulteriore aggravio di oneri.

Sarà compito di questo Ministero di provvedere al pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui autorizzati per gli enti dissestati mediante l'utilizzo del contributo spettante agli stessi per legge sugli investimenti.

§ 11. — ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI.

I certificati conformi agli allegati *A* e *B* già descritti in precedenza devono essere presentati, anche se negativi, alla prefettura della provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro i termini perentori previsti dalla legge.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. È tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.

I certificati redatti su modelli stampati dal Poligrafico vanno presentati in originale e copia conforme, debitamente firmati dal sindaco o dal presidente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista.

Ai fini dell'acquisizione corretta dei dati tramite lettura ottica è indispensabile che per la compilazione venga posta particolare cura e che siano tenute presenti le seguenti avvertenze:

1) la redazione dei documenti deve essere fatta esclusivamente a macchina senza abrasioni o correzioni;

2) il codice e la denominazione dell'ente devono essere apposti su ogni pagina;

3) è assolutamente indispensabile rispettare gli spazi predisposti e, pertanto, non è consentito scrivere al di fuori di essi;

4) tutti gli importi devono essere espressi in *migliaia di lire* ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre;

5) qualsiasi dato deve essere scritto esclusivamente all'interno della barra posta ad inizio e fine di ogni colonna ed in linea con essa;

6) gli eventuali spazi dove non è necessario indicare dati devono essere lasciati in bianco, senza apporre segni di alcun genere.

§ 12. — ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.

Si raccomanda, come sempre, di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità e si fa presente che questo Ministero diramerà telegraficamente istruzioni su tempi e modalità di trasmissione dei modelli da parte del Poligrafico dello Stato.

Ad avvenuta consegna, è opportuno che codeste prefetture indicano una riunione di servizio nella quale i modelli dovranno essere consegnati ai segretari degli enti ai quali devono anche essere illustrate le istruzioni di cui alla presente circolare e, soprattutto, deve essere richiamata l'attenzione sull'osservanza dei termini e sulle modalità di compilazione.

Ad avvenuta presentazione dei certificati da parte degli enti locali, codesti uffici devono sottoporre i documenti ad attento controllo sia sotto l'aspetto contabile che giuridico e, soprattutto, devono verificare l'esatta compilazione dei certificati sotto l'aspetto formale in considerazione che gli stessi sono assoggettati a lettura ottica.

Ai fini della liquidazione è altresì necessario uno scrupoloso controllo della documentazione allegata per accertare l'esistenza dei requisiti previsti per legge per l'ammissibilità a contributo erariale. I mutui ritenuti ammissibili dovranno essere liquidati seguendo le direttive già fornite con le precedenti circolari.

In particolare si rammenta che nel caso di insufficienza del plafond a disposizione degli enti, i mutui dovranno essere liquidati proporzionalmente. Si avverte che i certificati non liquidati saranno restituiti per la regolarizzazione.

L'esclusione per quelli che invece non sono ritenuti ammissibili deve essere notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni. Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero.

Gli originali dei certificati — unitamente alle copie dei contratti e delle deliberazioni —, muniti del bollo d'arrivo e debitamente liquidati, vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1991 con plichi separati, distintamente per:

1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti nell'anno 1990;

2) enti che non richiedono il contributo per i mutui contratti nel 1990;

3) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della prefettura.

Per i mutui consorziati del 1989 devono essere trasmessi solo i certificati positivi. I negativi dovranno essere trattenuti agli atti delle prefetture le quali, comunque, sono tenute a darne notizia, indicando nella nota di trasmissione il totale complessivo degli enti che non hanno richiesto il relativo contributo.

Ciascun plico deve essere riepilogato nell'elenco già predisposto per la trasmissione di tutte le certificazioni degli enti locali. Per esigenze connesse all'organizzazione dell'ufficio, si fa presente che i certificati delle comunità montane devono essere trasmessi con apposito separato elenco.

Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della prefettura.

Per gli enti della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale.

Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si resta in attesa di assicurazione.

p. *Il Ministro:* LA COMMARE

ALLEGATO A pag 1

CODICE ENTE
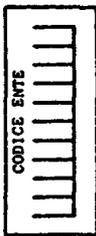
CERTIFICATO
SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1990

(art 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n 415)

COMUNE DI ______ oppure AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ______ oppure COMUNITA' MONTANA DI ______

PROVINCIA DI ______

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA	Esaminata la documentazione e riscontrato regolare il certificato, si liquida la somma	IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA	IL PREFETTO
PREFETTURA DI	di L.	(.............................)	(.................)

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

EVENTUALE RESIDUO DELL'ANNO 1988 L./................/

EVENTUALE RESIDUO DELL'ANNO 1989 L./................/

CONTRIBUTO MASSIMO ACCORDABILE PER L'ANNO 1990 (art. 12 lettere a), b), c) e d) D.L. 415/89 * L. /................/ Disponibilità totale L./................/

RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 1990 L./................/
(Totale complessivo di cui alla lettera e), colonna 30 del certificato).

Eventuale quota residua L./................/

* Comuni (L. 7.910 x numero di abitanti secondo i dati al 31 dicembre 1988, rilevati dall'ISTAT
+ quota fissa per i soli enti con popolazione inferiore a 20.000 abitanti).
(L. 7.930 x enti che hanno approvato il piano di risanamento ex art. 25 D L. 66/1989).

Province (L. 1.238 x numero di abitanti secondo i dati al 31 dicembre 1988, rilevati dall'ISTAT).

Comunità montane (L. 1.261 x numero di abitanti residenti in territorio montano secondo i dati al 31 dicembre del 1988, comunicati dall'U.N.C.E.M.).

LUOGO ______ DATA ______

IL RAGIONIERE
(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO
(Sig. ....)

IL SINDACO (o il PRESIDENTE)
(Sig. ....)

IL CERTIFICATO E' STATO PREDISPOSTO PER LA LETTURA OTTICA E DEVE ESSERE COMPILATO RISPETTANDO GLI SPAZI. NON SONO CONSENTITI MODULI DIVERSI, CORREZIONI, ABRASIONI O INDICAZIONI NON RICHIESTE.

OTTICA

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

ALLEGATO A pag. 2

COMUNE DI ______ oppure AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ______ oppure COMUNITA' MONTANA DI ______ PROVINCIA DI ______ CODICE ENTE ______

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO (1)	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1991		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FINALIZZATI (3)	ONERE ANNUALE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)	ANNUALITA' CALCOLATA AL			CONTRIBUTO AMMISSIBILE (4)
					INIZIO ANNO	TERMINE ANNO	NUMERO ANNI		INTERESSI (2)	CAPITALE			5%	6%	7%	
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	28	29	30
Mutui contratti nel 1990 con ISTITUTI diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.																
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
							TOTALI A RIPORTARE	/	/	/	/	/	/	/	/	/

1) Per i mutui consorziati, nella colonna della descrizione indicare l'importo totale del mutuo e nella colonna 21 la quota accollata.
2) Esclusi interessi di preammortamento.
3) Il contributo deve essere rapportato alla durata del mutuo.
4) Nella colonna 30 va indicato l'importo delle colonne 27 o 28 o 29 ovvero se inferiore, quello della colonna 26.

OTTICA

ALLEGATO A pag. 3

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

COMUNE DI [ ] oppure AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI [ ] oppure COMUNITA' MONTANA DI [ ] PROVINCIA DI [ ] CODICE ENTE

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO INIZIO ANNO	TERMINE ANNO	NUMERO ANNI	IMPORTO DEL MUTUO (1)	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1991 INTERESSI (2)	CAPITALE	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FINALIZZATI (3)	ONERE ANNUALE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)	ANNUALITA' CALCOLATA AL 5%	6%	7%	CONTRIBUTO AMMISSIBILE (4)
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	28	29	30
SEGUE:					RIPORTO			/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
A) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti diversi								/	/	/	/	/	/	/	/	/
B) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP. (5)								/	/	/	/	/	/	/	/	/
C) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti di Previdenza (5)								/	/	/	/	/	/	/	/	/
D) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo (5)								/	/	/	/	/	/	/	/	/
E) TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C + D)								/	/	/	/	/	/	/	/	/

1) Per i mutui consorziati, nella colonna della descrizione indicare l'importo totale del mutuo e nella colonna 21 la quota accollata.
2) Esclusi interessi di preammortamento.
3) Il contributo deve essere rapportato alla durata del mutuo.
4) Nella colonna 30 va indicato l'importo delle colonne 27 o 28 o 29 ovvero se inferiore, quello della colonna 26.
5) Per i contributi di altri enti e per i canoni di locazione finalizzati con separata nota deve essere indicato lo specifico mutuo al quale si riferiscono.

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità prescritte dall'articolo 22 del D.L. 66/1989.

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL SINDACO (o il PRESIDENTE) (Sig. ....)

OTTICA

ALLEGATO B

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

COMUNE DI ______ oppure AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ______ oppure COMUNITA' MONTANA DI ______ PROVINCIA DI ______ CODICE ENTE ______

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO (1)	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1990		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FINALIZZATI (3)	ONERE ANNUALE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)	ANNUALITA' CALCOLATA AL			CONTRIBUTO AMMISSIBILE (4)
					INIZIO ANNO	TERMINE ANNO	NUMERO ANNI		INTERESSI (2)	CAPITALE			5%	6%	7%	
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	28	29	30
MUTUI CONSORZIATI CONTRATTI NEL 1989 con ISTITUTI diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.																
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
A) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti diversi								/	/	/	/	/	/	/	/	/
B) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP. (5)								/	/	/	/	/	/	/	/	/
C) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti di Previdenza (5)								/	/	/	/	/	/	/	/	/
D) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo (5)								/	/	/	/	/	/	/	/	/
E) TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C +D)								/	/	/	/	/	/	/	/	/

1) Per i mutui consorziati, nella colonna della descrizione indicare l'importo totale del mutuo e nella colonna 21 la quota accollata.
2) Esclusi interessi di preammortamento.
3) Il contributo deve essere rapportato alla durata del mutuo.
4) Nella colonna 30 va indicato l'importo delle colonne 27 o 28 o 29 ovvero se inferiore, quello della colonna 26.
5) Per i contributi di altri enti e per i canoni di locazione finalizzati con separata nota deve essere indicato lo specifico mutuo al quale si riferiscono.

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che l'onere dei mutui sopraindicati assunti dai consorzi nel 1989, sono stati accollati con deliberazioni adottate entro il 31 dicembre 1990 ai sensi del comma 1 bis art. 12 D.L. 415/89.

LUOGO ______ DATA ______

BOLLO DELL'ENTE

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL SINDACO (o il PRESIDENTE) (Sig. ....)

OTTICA

ALLEGATO 3

COMUNE DI .... (PROV. ....)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUZIONI ESTERNE
O CANONI FINALIZZATI PER LEGGE

(dati in lire)

ANNO CONTRAZIONE	PROGRESSIVO MUTUO (1)	CODICE ISTITUTO MUTUANTE (2)	IMPORTO MUTUO	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI O CANONI DI LOCAZIONE	
				IMPORTO	DURATA IN ANNI

.... lì ....

BOLLO DELL'ENTE

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

(1) indicare:
- il numero progressivo del mutuo segnalato nel certificato, per i mutui contratti con gli istituti diversi;
- la posizione per i mutui Cassa depositi e prestiti;
- il ruolo per i mutui del Credito Sportivo e Istituti di Previdenza.

(2) indicare per i mutui contratti con gli istituti privati le codifiche come da elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 1986:
- codice 00010 per la Cassa depositi e prestiti;
- codice 00020 per gli Istituti di previdenza;
- codice 00030 per il Credito Sportivo.

ALLEGATO 4

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12, lettera *f)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nel quale vengono elencati i fondi con i quali lo Stato concorre, per l'anno 1990, al finanziamento dei bilanci degli enti locali, tra cui quello relativo allo sviluppo degli investimenti;

Visto il successivo art. 12, nel quale vengono indicate le modalità e le misure dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1990 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a valere sul fondo di cui al citato art. 2, lettera *f)*;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, recante disposizioni in materia di finanza pubblica con il quale viene disposto che il concorso statale sui mutui in argomento viene determinato — entro il limite massimo della contribuzione erariale spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui al già citato art. 12 — calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed ai criteri di priorità fissati con apposita delibera del CIPE;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 12 già citato, con il quale viene estesa la contribuzione erariale a favore di province, comuni e comunità montane anche per i mutui del 1989, assunti da consorzi tra enti locali purché l'accollo da parte dei singoli enti sia stato regolarizzato con deliberazione adottata entro il 31 dicembre 1990;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1990 nonché l'onere dei mutui assunti dai consorzi nel 1989 e successivamente regolarizzati, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1991 apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte integrante del presente decreto, relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti previsto dall'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415.

Art. 2.

I certificati, in originale e una copia devono essere trasmessi alla prefettura competente per territorio entro il termine perentorio del 28 febbraio 1991 a pena di decadenza. Il timbro postale fa fede della data di trasmissione del documento.

Art. 3.

I certificati devono essere redatti esclusivamente a macchina sui modelli forniti da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste. Tutti i dati finanziari devono essere espressi in migliaia di lire.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1989

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

ALLEGATO 5

Comune di .... (Prov. ....)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE ANALITICA DEI MUTUI CONSORZIATI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI PREFERENZIALI NELL'ANNO ....

(dati in lire)

Numero di posizione o ruolo	Codice istituto mutuante	Importo del mutuo		Contributo di altri enti	
		Totale	A carico	Importo	Durata

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che l'onere dei mutui sopraindicati assunti dai consorzi nell'anno .... risultano regolarmente accollati in conformità alle disposizioni previste dal comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge n. 415/1989 e che per gli stessi non percepiscono rimborsi da parte del consorzio.

...., lì ....

Bollo dell'ente

Il ragioniere (Sig. ....)

Il sindaco (Sig. ....)

Il segretario (Sig. ....)

91A0367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in decima seduta comune, giovedì 7 febbraio 1991, alle ore 10,30 con il seguente:

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

91A0396

MINISTERO DEL TESORO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1118,550	1118,550	1118,35	1118,550	1118,550	1118,550	1118,390	1118,550	1118,550	1118,55
E.C.U.	1549,650	1549,650	1550,50	1549,650	1549,650	1549,650	1549,600	1549,650	1549,650	1549,65
Marco tedesco	752,160	752,160	752,50	752,160	752,160	752,160	752,100	752,160	752,160	752,16
Franco francese	221,090	221,090	221,50	221,090	221,090	221,090	221,070	221,090	221,090	221,09
Lira sterlina	2189,300	2189,300	2194 —	2189,300	2189,300	2189,300	2189,950	2189,300	2189,300	2189,30
Fiorino olandese	667,260	667,260	667,75	667,260	667,260	667,260	667,270	667,260	667,260	667,26
Franco belga	36,484	36,484	36,55	36,484	36,484	36,484	36,492	36,484	36,484	36,48
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,99	11,950	11,950	11,950	11,951	11,950	11,950	11,95
Corona danese	195,380	195,380	195,50	195,380	195,380	195,380	195,400	195,380	195,380	195,38
Lira irlandese	2003,800	2003,800	2004 —	2003,800	2003,800	2003,800	2003,800	2003,800	2003,800	—
Dracma greca	7,058	7,058	7,05	7,058	7,058	7,058	7,058	7,058	7,058	—
Escudo portoghese	8,443	8,443	8,43	8,443	8,443	8,443	8,454	8,443	8,443	8,44
Dollaro canadese	963,600	963,600	965 —	963,600	963,600	963,600	963,330	963,600	963,600	963,60
Yen giapponese	8,528	8,528	8,53	8,528	8,528	8,528	8,527	8,528	8,528	8,52
Franco svizzero	892,970	892,970	894,50	892,970	892,970	892,970	892,950	892,970	892,970	892,97
Scellino austriaco	106,890	106,890	106,90	106,890	106,890	106,890	106,891	106,890	106,890	106,89
Corona norvegese	192,250	192,250	192,50	192,250	192,250	192,250	192,240	192,250	192,250	192,25
Corona svedese	200,980	200,980	201,50	200,980	200,980	200,980	200,900	200,980	200,980	200,98
Marco finlandese	311,190	311,190	311 —	311,190	311,190	311,190	311,350	311,190	311,190	—
Dollaro australiano	877,300	877,300	878 —	877,300	877,300	877,300	878 —	877,300	877,300	877,30

Media dei titoli del 22 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,175
» » » 22- 6-1987/91	96,450
» » » 18- 3-1987/94	81,300
» » » 21- 4-1987/94	81,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,375
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,375
» » » » 19- 5-1986/92	100,225

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92	99,950
» » » »	19- 8-1987/92	100,175
» » » »	1-11-1987/92	99,800
» » » »	1-12-1987/92	99,875
» » » »	1- 1-1988/93	99,500
» » » »	1- 2-1988/93	99,650
» » » »	1- 3-1988/93	99,825
» » » »	1- 4-1988/93	99,675
» » » »	1- 5-1988/93	99,675
» » » »	1- 6-1988/93	100,125
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,050
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	98,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	98,525
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	98,400
» » » »	1-11-1988/93	99,800
» » » »	18-11-1986/93	98,850
» » » »	19-12-1986/93	99,950
» » » »	1- 1-1989/94	99,500
» » » »	1- 2-1989/94	99,625
» » » »	1- 3-1989/94	99,625
» » » »	15- 3-1989/94	99,400
» » » »	1- 4-1989/94	99,275
» » » »	1- 9-1988/94	98,500
» » » »	1-10-1987/94	98,425
» » » »	1-11-1988/94	98,300
» » » »	1- 1-1990/95	98,300
» » » »	1- 2-1985/95	99,500
» » » »	1- 3-1985/95	97,775
» » » »	1- 3-1990/95	—
» » » »	1- 4-1985/95	97,400
» » » »	1- 5-1985/95	97,300
» » » »	1- 5-1990/95	—
» » » »	1- 6-1985/95	97,075
» » » »	1- 7-1985/95	97,800
» » » »	1- 8-1985/95	97,150
» » » »	1- 9-1985/95	97,200
» » » »	1-10-1985/95	97,175
» » » »	1-11-1985/95	97,600
» » » »	1-12-1985/95	97,550
» » » »	1- 1-1986/96	97,875
» » » »	1- 1-1986/96	100,750
» » » »	1- 2-1986/96	98,025
» » » »	1- 3-1986/96	98,275
» » » »	1- 4-1986/96	97,950
» » » »	1- 5-1986/96	97,875
» » » »	1- 6 1986/96	98,400
» » » »	1- 7-1986/96	97,625
» » » »	1- 8-1986/96	97,100
» » » »	1- 9-1986/96	96,950
» » » »	1-10-1986/96	95,225
» » » »	1-11-1986/96	95,475
» » » »	1-12-1986/96	95,225
» » » »	1- 1-1987/97	95,825
» » » »	1- 2-1987/97	95,725
» » » »	18- 2-1987/97	95,575
» » » »	1- 3-1987/97	95,775
» » » »	1- 4-1987/97	95,575
» » » »	1- 5-1987/97	95,575
» » » »	1- 6-1987/97	96,350
» » » »	1- 7-1987/97	95,325
» » » »	1- 8-1987/97	95,400
» » » »	1- 9-1987/97	96,575

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100 —
» » »	11,50%	1-11-1991	98,775
» » »	11,50%	21-12-1991	98,850
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,600
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,150
» » »	9,15%	1- 3-1992	97 —
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,150
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,750
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,200
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	—
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,050
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,150
» » »	12,50%	17- 5-1992	99 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,850
» » »	12,50%	1-10-1992	98,800
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,775
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,500
» » »	12,50%	1-10-1993	97,575
» » »	12,50%	1-11-1993	97,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,400
» » »	12,50%	17-11-1993	97,600
» » »	12,50%	1-12-1993	97,425
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,475
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,175
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,925
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,900
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	96,900
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,975
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	93,975
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,775

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,200
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,825
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,125
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,475
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,625
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,275
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,600
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,375
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,225
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,550
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,120
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,150
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M22011

N. 16

Corso dei cambi del 23 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1126,150	1126,150	1126,15	1126,150	1126,150	1126,150	1126,250	1126,150	1126.150	1126,15
E.C.U.	1548,650	1548,650	1550,50	1548,650	1548,650	1548,650	1548,760	1548.650	1548.650	1548,65
Marco tedesco	751,700	751,700	752,50	751,700	751,700	751,700	751,750	751.700	751,700	751.70
Franco francese	220,950	220,950	221 —	220,950	220,950	220.950	220,980	220,950	220.950	220.95
Lira sterlina	2190,100	2190,100	2196 —	2190,100	2190,100	2190,100	2190,150	2190,100	2190,100	2190,10
Fiorino olandese	666,830	666,830	667,50	666,830	666,830	666,830	666,880	666.830	666.830	666,83
Franco belga	36,477	36,477	36,50	36,477	36,477	36,477	36,479	36,477	36,477	36,47
Peseta spagnola	11,963	11,963	11,98	11,963	11,963	11,963	11,964	11,963	11,963	11,96
Corona danese	195,170	195,170	195,75	195,170	195,170	195,170	195,180	195,170	195,170	195,17
Lira irlandese	2004,900	2004,900	2006 —	2004,900	2004,900	2004,900	2005 —	2004,900	2004,900	—
Dracma greca	7,049	7,049	7,05	7,049	7,049	7,049	7,053	7.049	7,049	—
Escudo portoghese	8,456	8,456	8,43	8,456	8,456	8,456	8,459	8,456	8,456	8,45
Dollaro canadese	972,200	972,200	973 —	972,200	972,200	972.200	972,600	972.200	972,200	972.20
Yen giapponese	8,490	8,490	8,50	8,490	8,490	8,490	8,485	8,490	8.490	8,49
Franco svizzero	891,730	891,730	892 —	891,730	891,730	891,730	891,650	891.730	891,730	891,73
Scellino austriaco	106,819	106,819	106,90	106,819	106,819	106,819	106,804	106,819	106.819	106.81
Corona norvegese	192,030	192,030	192 —	192,030	192,030	192,030	192,040	192,030	192,030	192,03
Corona svedese	201,180	201,180	201,50	201,180	201,180	201,180	201,170	201,180	201,180	201.18
Marco finlandese	311,250	311,250	311,50	311,250	311,250	311,250	311,360	311.250	311,250	—
Dollaro australiano	881,650	881,650	883 —	881,650	881,650	881,650	881,750	881,650	881,650	881,25

Media dei titoli del 23 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,150
» » » 22- 6-1987/91	96,475
» » » 18- 3-1987/94	81,375
» » » 21- 4-1987/94	81,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,975
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91	99,950
» » » 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	100,025
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,025
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,225
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	100,150
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,175

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro		Ind.	20- 7-1987/92	99,950
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,100
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,850
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,875
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,500
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,650
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,650
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,025
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,600
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,500
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,975
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,600
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,825
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,775
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,450
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,625
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,400
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,350
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,525
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,475
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,325
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,325
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,550
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,050
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,375
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 5-1990/95	97,775
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,100
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,200
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,150
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,225
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,550
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,975
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,825
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,400
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,675
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,075
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,950
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,275
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,475
»	»	»	»	1-12-1986/96	95,625
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,800
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,700
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,825
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,600
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,325
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,525
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,450
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,550

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,050
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,800
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,900
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,625
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,325
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,175
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,950
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,150
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,825
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,800
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,275
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,225
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,050
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,525
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,150
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,050
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,425
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,425
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,900
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,800
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,775
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,325
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	97,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,525
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,400
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,575
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	96,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,875
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	96,975
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,025
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,775

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,950
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,200
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,125
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98 —
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,500
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,225
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,475
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,575
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,675
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,525
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,325
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,200
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,400
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,450
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,975
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,050
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	96,300
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,900
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,200
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M23011

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 21 novembre 1990 sono iscritte nel registro delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi nella riunione del 17 luglio 1990, sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Dark Crimson	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Olinda	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Sunbaby	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Sweet South	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Walkiria	Petoseed Co. Inc., Po. Box 4206, Saticoy, California 93003 (USA)
Asparago:	
Golia	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via Cavalleggeri n. 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Jersey Giant	Pan American Seed Co. - P.O. Box 438 West Chigago, Illinois (USA)
Ringo	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via Cavalleggeri n. 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Calia	ENEA - 00060 Roma & Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Caltagirone (Catania)
Califfo	ENEA - 00060 Roma & Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Caltagirone (Catania)
Principe	ENEA - 00060 Roma & Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Caltagirone (Catania)
Sultano	ENEA - 00060 Roma & Stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Caltagirone (Catania)
Cetriolino:	
Brooks	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Griny	Oris S.p.a., via Gian Galeazzo n. 3, 20136 Milano
Cetriolo:	
Dinasty	Petoseed Co. Inc., Po. Box 4206, Saticoy, California 93003 (USA)
Cipolla:	
Contessa	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Lattuga:	
Andros	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Capri	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Sumatra	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a., via S. Colombano 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Melanzana:	
Black Slender	Comes S.p.a. - Via Novaluce, 67, 95030 Tremestieri Etneo - Catania
Lady	Consorzio Semencoop S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Nerita	Zorzi Sementi S.n.c. dei F.lli Rossetto, via P. Barozzi, 19 - 35100 Padova
Nubia	Petoseed Co. Inc., Po. Box 4206, Saticoy, California 93003 (USA)
Paula	Consorzio Semencoop S. coop. a r.l., via Calcinaro 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Queen of Sheeba	Comes S.p.a. - Via Novaluce, 67, 95030 Tremestieri Etneo - Catania
Semadar	Comes S.p.a. - Via Novaluce, 67, 95030 Tremestieri Etneo - Catania
Melone:	
Campidoglio	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via Cavalleggeri, 25, 84098 Pontecagnano (Salerno)
Grande Gold	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Honeygold	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Saporoso	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Sharon	Comes S.p.a. - Via Novaluce, 67, 95030 Tremestieri Etneo - Catania
Sunmarket	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Supersun	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Peperone:	
Akron	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Astor	Consorzio Semencoop S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Gambo	Comes S.p.a. - Via Novaluce, 67, 95030 Tremestieri Etneo - Catania
Giallo Duemila	Mario Faraone Mennella - Vico Vasto a Chiaia, 54, 80132 Napoli
Lucky	Oris S.p.a. - Via Gian Galeazzo, 3, 20136 Milano
Pixy	Consorzio Semencoop S. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Rosso Duemila	Mario Faraone Mennella - Vico Vasto a Chiaia, 54, 80132 Napoli
Shilling	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA)
Sunrise.	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Tal	Comes S.p.a. - Via Novaluce, 67, 95030 Tremestieri Etneo - Catania
Thor	Consorzio Semencoop S. coop. a r.l. - Via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Pisello a grano rotondo:	
Paride	E.N.E.A. - 00060 Roma & S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Priamo	E.N.E.A. - 00060 Roma & S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Pisello a grano rugoso:	
Pirro	E.N.E.A. - 00060 Roma & S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)
Tiger	Co.Va.L.P.A. - Viale Gramsci, 39, 41037 Mirandola (Modena)
Pomodoro:	
Abaco	Oris S.p.a. - Via Gian Galeazzo, 3, 20136 Milano
Agata	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via di Corticella, 133, 40129 Bologna
Alice	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via di Corticella, 133, 40129 Bologna
Ambra	Four S.r.l. - Via Meucci, 7, Laives (Bolzano)
Big Pack	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Burton.	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Carato	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via di Corticella, 133, 40129 Bologna
Doge.	Zorzi Sementi S.n.c. dei F.lli Rossetto, via P. Barozzi, 19, 35100 Padova
Domino	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Extradurmande	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Fiorella	Four S.r.l. - Via Meucci, 7, Laives (Bolzano)
Giocondo	Mario Faraone Mennella - Vico Vasto a Chiaia, 54, 80132 Napoli
Hermano	Zorzi Sementi S.n.c. dei F.lli Rossetto, via P. Barozzi, 19, 35100 Padova
Horus	Consorzio Semencoop S. coop. a r.l. - Via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Mark Oro	Mario Faraone Mennella - Vico Vasto a Chiaia, 54, 80132 Napoli
Max	Peto Italiana S.r.l. - Strada Traversante 43034 Ravadese (Parma)
Maxiroma.	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Mystro.	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
New Prince	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
New Setter	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Nova Peel.	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Peelandia	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Pelatino	Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Pelato	Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Piramide.	Torcianti Sementi - Via Corta di Recanati, 12, 60027 Osimo (Ancona)
Preludium	Four S.r.l. - Via Meucci, 7, Laives (Bolzano)
Profit	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via di Corticella, 133, 40129 Bologna
Sarnese	Cirio, Bertolli, De Rica - c/o Nuovo CRAI 81015 Piana di Monte Vernà (Caserta)
Sonar	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA)
Starpack.	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Successo.	Four S.r.l. - Via Meucci, 7; Laives (Bolzano)
Summit	Prisma Sementi S.r.l. - Via Dionigi Carli, 25, 29100 Piacenza
Suncloud	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Tarifa	Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11, 43100 Parma
Tony.	Oris S.p.a. - Via Gian Galeazzo, 3, 20136 Milano
Twist	ISI - Italiana sementi e ibridi S.r.l. - Via Aspromonte (Cabriolo 61), 43036 Fidenza (Parma)
Sedano:	
Costa d'Oro.	Olter Sementi S.n.c. - C.so Venezia, 93, 14100 Asti
Golden Boy.	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Selendor.	Olter Sementi S.n.c. - C.so Venezia, 93, 14100 Asti
Spinacio:	
Baker B	Alf Christianson Seed Co. - Po. Box 98 Mount Vernon - Washington 98273 (USA)
Shark	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (USA) & Asgrow Italia Div. della Upjohn S.p.a. - Via S. Colombano, 81/A, 20075 Lodi (Milano)
Zucchino:	
Clarabella	Sunseeds, Po. Box 1438, Hollister, California 95024 (USA)
Gabbiano	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a. - Via Ravennate, 214, 47023 Cesena (Forlì)
Giada	Sementi Nunhems S.r.l. - Via Ghiarone, 2, 40019 Sant'Agata Bolognese (Bologna)
Otaria	Consorzio Semencoop S. coop. a r.l. - Via Calcinaro, 1430, 47020 Martorano di Cesena (Forlì)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1990 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 17 luglio 1990, sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cotone:	
PGI 210	Comes - Tremestieri Etneo (Catania)
PGI 230	Comes - Tremestieri Etneo (Catania)
PGI 240	Comes - Tremestieri Etneo (Catania)
Vered 171	Comes - Tremestieri Etneo (Catania)
GSC 20	Comes - Tremestieri Etneo (Catania)
GSC 25	Comes - Tremestieri Etneo (Catania)
GSA 75	Comes - Tremestieri Etneo (Catania)
CEO	Northrup King Co. - USA
Ileo	Northrup King Co. - USA
Anio	Northrup King Co. - USA
Blues	Venturoli Sementi - Pianoro (Bologna)
Apulio	Roger Cotton Seed - USA
Jonio	Waco, Texas - USA

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1990 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 28 settembre 1990, sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Orzo:	
1° Giugno	Cermis - Tolentino (Macerata)
Maggiodoro	ENEA - Roma & Cermis - Tolentino (Macerata)
Trebbia	Ist. Sper. Cerealicoltura - Roma
Arianna	ISEA - Falconara Marittima (Ancona)
Rebelle	Serasem Perenchies - F
Flash	André Blondeau - F
Red	Coopsementi - Sossano (Vicenza)
Fox	Coopsementi - Sossano (Vicenza)
Frumento duro:	
Crispiero	ENEA - Roma & Cermis - Macerata
Ofanto	Ist. Sper. Cerealicoltura - Roma
Perseo	ENEA - Dip. Agribiotecnologie - Roma
Primadur	Group. Agr. Essonnois - Maisse - F
Neodur	Group. Agr. Essonnois - Maisse - F
Frumento tenero:	
Rita	Slovosivo - Bratislava (CK)
Genoa	ENEA - Roma
Maestra	ENEA - Roma
Loma	ENEA - Roma & I.S.E.A. - Falconara Marittima (Ancona)
Iria	A.P.S.O.V. - Voghera (Pavia)
Milos	Rustica Semences - Blagnac - F
Artaban	Serasem - Perenchies - F
Savena	Conase - Conselice (Ravenna)
Pistou	Verneuil Recherches - F
Patata:	
Robinta	Hettema Zonen - Kweekbedrijf - NL
Gioconda	Kweekbedrijf Ropta ZPC - NL
Belfort	Kweekbedrijf Ropta ZPC - NL
Colza:	
Cristal	Rustica Semences - Blagnac - F
Saphir	Rustica Semences - Blagnac - F
Dubla	W. Weibull - Landskrona - S
Ocra	Baslini Industrie Chimiche - Milano
Roc	Rustica Bio-Recherches - F
Corail	Rustica Bio-Recherches - F
Samurai	Serasem - Perenchies - F

91A0370

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area dei comuni di Fisciano. Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della seconda Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

2) Crisi occupazionale area del comune di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986

3) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, III stralcio: lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

4) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

5) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

6) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal Commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

8) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

9) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

10) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

11) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

12) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

13) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania; fondi del titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

14) Area del comune di Napoli. — Costruzione del primo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

15) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso la legge n. 309/57, n. 285/63, n. 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

16) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

17) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del primo o terzo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

18) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, strada statale n. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

19) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del comando legione carabinieri in località Mercatello resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

20) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'I.A.C.P., finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

21) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rivestubi*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 1° dicembre 1990;
causale: riorganizzazine aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sabo*, con sede Gorla Minore (Varese) e stabilimento di Gorla Minore (Varese):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 31 marzo 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Lanificio Raffaello*, con sede in Motta Vigana di Massalengo (Milano), stabilimento di Motta Vigana di Massalengo (Milano):

periodo: dal 7 maggio 1990 al 4 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Calzaturificio Golf*, con sede in Leno (Brescia) e stabilimento di Leno (Brescia):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 2 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Calzaturificio Golf*, con sede in Leno (Brescia) e stabilimento di Leno (Brescia):

periodo: dal 2 ottobre 1990 al 3 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Maserati* già *Officine Alfieri Maserati*, con sede in Modena e stabilimento di Milano:

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 9 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Engi moda*, con sede in Salò (Brescia) e stabilimento di Salò (Brescia):

periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. El.In.Pro.*, con sede in Pavia, sede effettiva in Castiraga Vidardo (Milano):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 30 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. I.M.I. - Industria manufatti Itri di Evangelista Imperatore*, con sede in Napoli e stabilimento di Itri (Latina):

periodo: dal 16 luglio al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Nardi sistemi elettronifici* già *M.P.E.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 18 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989:
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *Soc. T.S.G. Tirrena compagnia d'interni*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 1° giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Filogest*, con sede in Priverno (Latina) e stabilimenti di Prato (Firenze) e Priverno (Latina):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 26 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. B.M.G.Ariola*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

6) *SCRL 3 aprile*, con sede in Roma e stabilimenti solo per Roma:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *SCRL Nuove Pagine*, con sede in Roma e stabilimenti solo per Roma:

periodo: dal 29 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

2) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

3) Area dell'agro di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della Galleria Sarmento, resisi disponibili dal 28 aprile 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

4) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle del fiume Sinni, progetto n. 5238; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

5) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

6) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

7) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione di 36 alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

8) Area dell'alto Molise - Cantiere di Sesto Campano (Isernia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, resisi disponibili dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/90;
proroga dal 23 giugno 1989 al 22 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Agrimont* ora *Nuova Agrimont S.r.l.*, con sede in Milano, limitatamente alle unità di Priolo (Siracusa) e Marghera (Venezia):
periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1990, n. 11238/6.

2) *S.p.a. Agrimont* ora *Nuova Agrimont S.r.l.*, con sede in Milano, limitatamente alle unità di Priolo (Siracusa) e Marghera (Venezia):
periodo: dal 27 maggio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1990, n. 11332/1.

3) *S.p.a. Officine meccaniche e ferroviarie del Salento*, con sede in Trepuzzi (Lecce) e stabilimento di Trepuzzi (Lecce):
periodo: dal 27 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Antonio De Rocco industria calzature*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):
periodo: dal 4 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Antonio De Rocco industria calzature*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):
periodo: dal 3 giugno 1991 al 7 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. S.I.R. - Società interconsorziale romagnola* ora *Enichem agricoltura*, con sede in Roma e stabilimento di Montemarciano (Ancona):
periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. New Nice Shoes*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):
periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 19 aprile 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 19 aprile 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Contir*, con sede in Cecchina (Roma) e stabilimento di Cecchina (Roma):
periodo: dal 26 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Crelok*, con sede in Pernumia (Padova) e stabilimento di Pernumia (Padova):
periodo: dal 26 giugno 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 26 gennaio 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 26 gennaio 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

3) *S.c.r.l. 3 Aprile*, con sede in Roma e redazioni di Firenze e Napoli:
periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale articoli 35 e 37 della legge n. 416/81 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.c.r.l. 3 Aprile*, con sede in Roma e redazioni di Firenze e Napoli:
periodo: dal 29 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale articoli 35 e 37 della legge n. 416/81 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1991 in favore di quattrocentosettantotto dipendenti dalla S.r.l. Geroservice, occupati presso lo stabilimento di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali per centoquarantaquattro impiegati e dodici operai addetti ai servizi generici; a 36 ore settimanali per ottantacinque operai addetti ai servizi di mensa e cucina; a 34 ore settimanali per duecentoquarantatre operai addetti ai servizi di pulizia dei reparti e per tre impiegati con qualifica di coordinatore amministrativo, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 ottobre 1990 al 16 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1991, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale — previsto dalle vigenti disposizioni, tenuto conto delle nuove determinazioni riportate nell'allegato decreto interministeriale datato 29 novembre 1990 richiamato in premessa — in favore dei lavoratori dipendenti delle compagnie portuali, di cui alla tabella *A* e alla tabella *B* del predetto decreto interministeriale, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 e per la durata dell'intera sospensione, come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il decreto ministeriale dell'8 ottobre 1990, n. 11298, limitatamente alle compagnie portuali riportate nell'allegata tabella *A* e tabella *B* del decreto interministeriale del 29 novembre 1990.

91A0358

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Canal S. Bovo e Vigo di Fassa

Con deliberazione n. 14611 di data 16 novembre 1990, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 11572/21 in comune catastale di Canal S. Bovo dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 15070 di data 23 novembre 1990, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificiale n. 228/2 in comune catastale di Vigo di Fassa, dal patrimonio indisponibile al demanio provinciale.

91A0371

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189